



COMUNE DI SAN GIOVANNI IN FIORE
(Provincia di Cosenza)

ORIGINALE

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

N. 17 DEL 24-05-2022

OGGETTO: Approvazione regolamento comunale per la cura del verde pubblico e privato del Comune di San Giovanni in Fiore

L'anno **duemilaventidue** il giorno **ventiquattro** del mese di **maggio** a partire dalle ore **10:20** in San Giovanni In Fiore, nella sala delle adunanze consiliari della Sede Comunale, a seguito di invito diramato dal Presidente del Consiglio nelle forme di legge, si è riunito il Consiglio Comunale in sessione **Straord.urgenza** ed in seduta **Pubblica** in **Prima** convocazione.

Presiede l'Adunanza **Dott. Giuseppe Simone Bitonti** nella sua qualità di **Presidente**.

All'appello nominale risultano:

| | |
|---------------------------|----------|
| DOTT.SSA SUCCURRO Rosaria | Presente |
| MANCINA Salvatore | Presente |
| BITONTI Giuseppe Simone | Presente |
| VELTRI Antonio | Presente |
| CANNIZZARO Teresa | Presente |
| COCCHIERO Salvatore | Presente |
| LACAVALA Domenico | Presente |
| BARILE Antonio | Presente |
| STRAFACE Giovanni | Presente |

| | |
|------------------------|----------|
| MUSARDO GRACCO Sabrina | Assente |
| BITONTI Cristian | Presente |
| GUZZO Noemi | Assente |
| NIGRO Lucia | Presente |
| FRAGALE Giovanni | Presente |
| BIBBIANI Rosanna | Presente |
| GUARASCIO Luigi | Presente |
| NICOLETTI Antonio | Assente |

Totale: Presenti n. 14 - Assenti n. 3.

Partecipa **Segretario Comunale Maria Rita Dott.ssa Greco** il quale provvede alla redazione del presente verbale.

Il Presidente, constatato che gli intervenuti sono in numero legale, dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto sopraindicato.



Comune di San Giovanni in Fiore

Provincia di Cosenza

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

Oggetto: **Approvazione regolamento comunale per la cura del verde pubblico e privato del Comune di San Giovanni in Fiore.**

Soggetto proponente: responsabile del servizio

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

PREMESSO che il patrimonio Verde sul suolo urbano, componente fondamentale del patrimonio urbano ed extraurbano, garantisce la sostenibilità ambientale, la conservazione della biodiversità e la tutela della salute umana in quanto esplica funzioni di depurazione delle acque e dell'aria, difesa e miglioramento del suolo, assorbimento dell'anidride carbonica e incremento della diversità biologica";

CONSIDERATO che il Comune di San Giovanni in Fiore non è dotato di un regolamento comunale per la cura del verde pubblico e privato;

RITENUTO pertanto di dover regolamentare le modalità di utilizzazione, di conservazione e di tutela del verde pubblico e privato del territorio del comune di San Giovanni in Fiore;

DATO ATTO che lo schema di regolamento, allegato alla presente, è stato esaminato e discusso nella competente Commissione Consiliare "Territorio" che ha licenziato il testo del medesimo con voti favorevoli dei presenti, ad eccezione di un astenuto, come da verbale conservato in atti;

VISTO il parere del Responsabile del servizio in ordine alla regolarità tecnica del presente atto che ad esso è allegato per costituirne parte integrante;

VISTA la legge n. 337/1968;

VISTA la normativa vigente in materia;

VISTO il Digs. n. 267/2000;

PROPONE CHE IL CONSIGLIO COMUNALE DELIBERI

1. La premessa è parte integrante e sostanziale del presente atto;
2. Di approvare il regolamento comunale regolamento comunale per la cura del verde pubblico e privato del Comune di San Giovanni in Fiore composto da n. 33 articoli, allegato alla presente per farne parte integrante;
3. Di dare atto che la presente deliberazione non comporta impegno di spesa a carico del bilancio comunale e pertanto non è rilevante sotto il profilo contabile;
4. Di rendere la presente immediatamente esecutiva ai sensi di legge.

Il Responsabile del servizio
Dott. Alessandro Martire



COMUNE DI SAN GIOVANNI IN FIORE
(PROVINCIA DI COSENZA)

ALLEGATO ALLA DELIBERA DEL CONSIGLIO COMUNALE

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE AD OGGETTO:

Approvazione regolamento comunale per la cura del verde pubblico e privato del Comune di San Giovanni In Fiore.

PARERE DI REGOLARITA' TECNICA

ai sensi dell'articolo 49 e 147 - bis, comma 1, del vigente Decreto Legislativo n ° 267/2000, sulla proposta di deliberazione di cui all'oggetto il sottoscritto esprime il seguente parere:

FAVOREVOLE

Data 14.05.2022

Il Responsabile
Avv. Filomena Bafaro



COMUNE DI SAN GIOVANNI IN FIORE
(Provincia di Cosenza)

OGGETTO: Approvazione regolamento comunale per la cura del verde pubblico e privato del Comune di San Giovanni In Fiore.

Si dà atto che sono presenti gli assessori Luigi Foglia, Francesco Fragale, Claudia Loria , Antonio Martino e Daniela Astorino che non prendono parte alla votazione.

Relaziona il consigliere Antonio Veltri componente della commissione consiliare competente, il quale chiarisce che il regolamento disciplina le modalità di utilizzazione, conservazione e tutela del verde pubblico e privato presente nel territorio di San Giovanni In Fiore. E' un regolamento che nessuna amministrazione precedente ha pensato di redigere, nonostante il patrimonio di verde importante che ha il nostro paese. Custodire il verde pubblico e privato significa dare dignità ai luoghi che viviamo.

Il consigliere Domenico Lacava fa presente di aver ricevuto una bozza del regolamento dalla commissione consiliare competente, bozza che andava bene per me, ma nell'ultima commissione sono state apportate delle modifiche e per questo avevo chiesto del tempo per esaminarle. Alla mia richiesta non è stata data risposta e le modifiche non mi sono state fornite. Questa cosa che mi induce ad astenermi mi spiace molto percho ho lavorato al regolamento sin dall'inizio.

Il consigliere Antonio Barile fa rilevare dacché c'è questa amministrazione le commissioni sono diventate organi deliberanti perdendo la loro funzione esclusivamente consultiva su proposte che devono partire dall'amministrazione, ormai le regole non si rispettano più.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Esaurita la discussione;

Vista la proposta di deliberazione presentata a firma del Responsabile del Servizio relativa all' Approvazione del regolamento comunale per la cura del verde pubblico e privato del Comune di San Giovanni In Fiore;

Ritenuto di dover approvare integralmente la proposta di deliberazione di cui sopra;

VISTO il parere favorevole del Responsabile del servizio in ordine alla regolarità tecnica del presente atto che ad esso è allegato per costituirne parte integrante;

Visto il T.U.E.L. approvato con decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267;

Con voti favorevoli n. 12 e n°2 astenuti (consiglieri Antonio Barile e Domenico Lacava) resi ed accertati in forma palese;

D E L I B E R A

1. di approvare la proposta di deliberazione presentata a firma del Responsabile del Servizio, relativa all' Approvazione regolamento comunale per la cura del verde pubblico e privato del Comune di San Giovanni In Fiore che allegata al presente atto ne costituisce parte integrante e sostanziale.

Il Presidente invita quindi il Consiglio Comunale a votare l'immediata esecutività del presente punto all'ordine del giorno;

IL CONSIGLIO COMUNALE

Con voti favorevoli n. 12 e n°2 astenuti (consiglieri Antonio Barile e Domenico Lacava) resi ed accertati in forma palese;

D E L I B E R A

di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4 del D.Lgs. n. 267/2000.

PROPOSTA DI REGOLAMENTO COMUNALE PER IL VERDE PUBBLICO E PRIVATO DEL COMUNE DI SAN GIOVANNI IN FIORE

INDICE

PREMESSA

Art. 1 - Oggetto del Regolamento

Art. 2 - Definizioni

Art. 3 - Principi generali

Art. 4 - Classificazioni delle Aree a Verde pubblico

Art. 5 - Elenco delle aree

TITOLO I - GESTIONE E MANUTENZIONE

Art. 6 - Gestione e manutenzione del Verde privato

Art. 7 - Gestione e manutenzione del Verde pubblico

Art. 8 - Realizzazione di nuovi spazi verdi

Art. 9 - Potatura del Verde pubblico

Art. 10 - Interventi in prossimità di piante

Art. 11 - Abbattimento di alberi pubblici e privati

Art. 12 - Ripristino ambientale

Art. 13 - Distanze e confini

Art. 14 - Danneggiamenti

Art. 15 - Principi generali di difesa fitosanitaria

Art. 16 - Lotta alle fitopatie

Art. 17 - Diritto - dovere all'informazione sull'uso dei prodotti fitosanitari

TITOLO II - FRUIZIONE

Art. 18 - Accesso al Verde pubblico e decoro urbano

Art. 19 - Gioco libero e attrezzature specifiche

Art. 20 - Circolazione dei veicoli

Art. 21 - Conduzione degli animali d'affezione

Art. 22 - Attività collettive consentite previa autorizzazione

TITOLO III - PARTECIPAZIONE E COINVOLGIMENTO DEI CITTADINI

Art. 23 - Modalità di partecipazione

Art. 24 - Concessione

Art. 25 - Sponsorizzazione

Art. 26 - Interventi permessi

Art. 27 - Presentazione delle istanze

Art. 28 - Regime sanzionatorio

Art. 29 - Vigilanza

Art. 30 - Normativa di riferimento

TITOLO IV - DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI

Art. 31 - Processionaria

Art. 32 - Abrogazioni

Art. 33 - Entrata in vigore 2

PREMESSA

1. Il patrimonio Verde sul suolo urbano, componente fondamentale del patrimonio urbano ed extraurbano, garantisce la sostenibilità ambientale, la conservazione della biodiversità e la tutela della salute umana, in quanto esplica funzioni di depurazione delle acque e dell'aria, difesa e miglioramento del suolo, assorbimento dell'anidride carbonica e incremento della diversità biologica.

2. Le aree verdi, pubbliche e private, costituiscono il tessuto connettivo dell'insediamento urbano, rappresentano una risorsa per il benessere psico-fisico dei cittadini e costituiscono un importante indicatore della qualità della vita e dell'ambiente. La loro cura e tutela sono diritto e dovere di ognuno.

3. Il presente Regolamento si applica a tutte le aree verdi già realizzate o da realizzare; si includono inoltre:

- le alberature stradali non contigue ad aree boscate (competenza regionale);
- gli alberi monumentali da individuare come esemplari di notevole interesse pubblico ai sensi del D.Lgs 42/2004 "Codice dei beni Culturali e del Paesaggio" e dei D.Lgs 62 e 63 del 2008 e s.m.i.;
- le aree verdi private e gli spazi condominiali non contigue ad aree boscate (competenza regionale);
- le aree verdi di pertinenza di enti pubblici a diverso titolo non contigue ad aree boscate (competenza regionale);

Si escludono dal regolamento le colture arboree specialmente con finalità produttive, le aree agricole e forestali coltivate, gli orti botanici, i vivai.

Le colture agricole tradizionali ed industriali attuate nel territorio comunale sono sottoposte alla normativa comunitaria, nazionale e regionale vigente, in materia di buone prassi agricole, di mantenimento dello stato agronomico dei terreni, della difesa del suolo e della tutela dall'inquinamento del terreno e delle falde acquifere, proveniente dalle attività agricole e zootecniche.

Art. 1 - Oggetto del Regolamento

1. Il presente Regolamento disciplina le modalità di utilizzazione, di conservazione e di tutela del verde pubblico e privato del territorio del comune di San Giovanni In Fiore.

2. Il Regolamento ha la finalità di divulgare la sensibilità ambientale e la cultura del rispetto dell'albero e del verde; tutelare il verde e considerarlo quale fattore di miglioramento della qualità della vita dei cittadini; suggerire adeguati interventi gestionali delle aree verdi; incrementare la fruizione delle aree verdi da parte dei cittadini accrescendone la loro partecipazione anche tramite l'adozione delle aree verdi.

Art. 2 - Definizioni

1. Il Verde pubblico è costituito dai parchi e dai giardini pubblici; dalle aree verdi e dai giardini annessi a strutture di servizio quali gli edifici pubblici, gli impianti sportivi, le scuole, viali alberati, dalle aree verdi libere, attrezzate e non per il gioco, dal verde di arredo urbano e dal verde di pertinenza cimiteriale. Tutte le aree a verde pubblico dovranno essere censite dall'Amministrazione comunale e comunque non dovranno ricadere nella sfera di contiguità ad aree boscate in quanto le stesse necessitano di autorizzazioni di carattere regionale.

2. In relazione alle attività in esse consentite, le aree a Verde pubblico sono classificate secondo la tipologia di cui all'art. 4 del presente Regolamento.

3. Il Verde privato è costituito dai giardini o parchi privati, dalle aree non edificate private, dalle aree verdi a corredo di strutture sportive e ricreative private, corti esterne e che

comunque non abbiano estensioni boscate superiori a 2000 mq per essere comprese nella classificazione di aree boscate.

4. Il Verde privato è soggetto a particolari forme di tutela, e costituito da aree da individuare con apposita simbologia sulle tavole del vigente Piano Regolatore generale, così come disciplinato dalle norme di attuazione dello stesso. Le suddette aree dovranno essere censite dall'Amministrazione Comunale su apposita cartografia, su base aerofotogrammetrica e su base catastale e che comunque non abbiano estensioni boscate superiori a 2000 mq per essere comprese nella classificazione di aree boscate.

Art. 3 - Principi generali

1. Le aree verdi pubbliche sono a disposizione dei cittadini per lo svolgimento di attività sociali, fisico-motorie, per il riposo, per il gioco, lo studio, il birdwatching e l'osservazione della natura.

2. La salvaguardia del Verde pubblico è affidata al senso di responsabilità dei cittadini, che sono tenuti a rispettare le norme del presente Regolamento, ad osservare le indicazioni del personale addetto alla gestione del verde e di quello addetto alla vigilanza e alle prescrizioni contenute nella cartellonistica e nella segnaletica.

3. I cittadini sono responsabili dei danni arrecati al Verde pubblico, di qualsiasi natura causati anche da persone, animali o cose di cui hanno la responsabilità e/o la custodia.

4. Nelle aree verdi, fatto salvo quanto previsto dai vigenti regolamenti di Polizia Forestale e dai Regolamenti comunali, è vietato campeggiare, pernottare accendere fuochi, nonché gettare mozziconi di sigarette accesi o altro materiale infiammabile e rifiuti di qualsiasi genere. È dovere di chiunque segnalare tempestivamente agli organi competenti eventuali principi d'incendio o di incendi in atto.

5. Il comune di San Giovanni in Fiore potrà promuovere attività di informazione, prevenzione e lotta attiva contro gli incendi nelle aree verdi di applicazione del Regolamento.

Art. 4 - Classificazioni delle Aree a Verde pubblico

1. Ai fini del presente Regolamento e allo scopo di determinare le attività in esso consentite, le aree a verde pubblico sono classificate come di seguito:

- Verde di arredo urbano;
- Verde pensile;
- Giardini;
- Orti urbani;
- Aree sportive;
- Parchi urbani;
- Parchi periurbani;
- Verde stradale;
- Cimiteri;
- Aree agricole incluse;
- Aree extra-urbano;
- Aree per cani;
- Aree scolastiche;
- Alberi monumentali.

Art. 5 - Elenco delle aree

1. Le aree verdi comunali dovranno essere individuate su apposita cartografia tematica, su base aerofotogrammetrica e catastale, a cura dell'Ufficio Tecnico competente e

periodicamente aggiornata. Di ogni area dovrà essere redatta una scheda specificando il numero di esemplari arborei identificati con specie e varietà, l'età, lo stato di salute e di

manutenzione. Nella stessa scheda saranno indicate le altre specie vegetali presenti (siepi, cespugli, aiuole, prati) ed elementi di arredo urbano descritti per tipologia e stato manutentivo. La cartografia e la banca dati ottenuta con le schede sono implementate su uno specifico Sistema Informativo Territoriale dedicato al Verde, compatibile con il SIT comunale. Il tutto dovrà essere coordinato o supportato da una figura tecnica professionale specialistica quale Dottore Agronomo o Dottore Forestale regolarmente iscritti all'albo professionale e con certificate competenze in materia.

TITOLO I - GESTIONE E MANUTENZIONE

Art. 6 - Gestione e manutenzione del Verde privato

1. Le aree verdi private devono essere curate e mantenute in condizioni di decoro, con almeno due sfalci d'erba annui. Vanno tenute pulite dai rifiuti e dal materiale di potatura.

2. Le aree agricole incolte, i lotti non edificati o il verde estensivo di proprietà privata devono, comunque, essere mantenute in modo da evitare il degrado delle aree e l'insorgenza di incendi. Gli stessi proprietari saranno tenuti alla pulitura annuale delle suddette aree incolte. Eventuali sanzioni saranno irrogate dagli organi competenti secondo le normative in vigore.

3. I proprietari delle aree di cui al comma 2 hanno l'obbligo della costante manutenzione, comprese le potature qualora si dovessero rendere necessarie. Le stesse dovranno essere eseguite secondo i principi dell'arboricoltura e della buona prassi agricola, esclusivamente nel periodo di riposo vegetativo e comunque entro il 15 febbraio di ogni anno (tranne alcune specie esotiche come le palme), al fine di consentire una tranquilla nidificazione ad alcune specie ornitiche presenti sul territorio. **Sono vietate le capitozzature** tranne che per eventi di causa forza maggiore invero tutela fitopatologica e/o danni da eventi meteo avversi e comunque le operazioni di capitozzatura dovranno essere accompagnate da apposita relazione agronomica che ne attesti l'utilità. Le operazioni che riguardano interventi più incisivi sul patrimonio arboreo o arbustivo dovranno essere comunque obbligatoriamente giustificate da relazione tecnica asseverata da un Dottore Agronomo o Dottore Forestale regolarmente iscritti all'albo professionale e con certificate competenze in materia.

4. I rami, le ramaglie, le foglie ed i residui di potatura non possono essere smaltiti con le stesse modalità dei rifiuti solidi urbani, ma conferiti al sistema comunale di raccolta dei rifiuti organici, che provvederà a trasformarli in compost.

5. E' obbligatorio eseguire potature quando le piante coprono i segnali stradali, offuscano i corpi illuminanti della pubblica illuminazione, invadono marciapiedi e strade, e più in generale quando compromettono la pubblica incolumità

Art. 7 - Gestione e manutenzione del Verde pubblico

1. La gestione, la cura e la manutenzione ordinaria e straordinaria del verde pubblico è compito del comune, che può effettuare tale servizio in gestione diretta o tramite l'affidamento a terzi sotto precise forme contrattuali e il rispetto del Capitolato Speciale delle Opere a Verde pubblico, da annotare con apposito provvedimento dell'Amministrazione.

2. Il Verde pubblico può essere gestito mediante stipula di contratti di comodato con persone fisiche e giuridiche, Enti e/o organizzazioni di volontariato competenti in materia, finalizzati alla gestione e cura di aree verdi e in particolare delle aree più facilmente oggetto di degrado o abbandono di rifiuti. Tali aree rimarranno accessibili al pubblico secondo le norme e gli orari previsti nella convenzione e saranno indicati in apposite tabelle esposte agli ingressi. In ogni caso qualsiasi intervento sia esso dendrometrico e di valutazione ambientale dovrà essere giustificata da relazione tecnica asseverata da un Dottore Agronomo o Dottore Forestale regolarmente iscritti all'albo professionale e con certificate competenze in materia.

Art. 8 - Realizzazione di nuovi spazi verdi

1. Tutti gli interventi di realizzazione di nuovi spazi verdi pubblici e/o privati, di manutenzione straordinaria di parchi o giardini, parcheggi e di verde stradale, devono essere dal competente ufficio comunale, secondo le disposizioni normative in vigore.
2. Tutte le piante devono essere poste a dimora a regola d'arte, in modo da ottenere il migliore attecchimento e sviluppo possibile avendo cura, altresì, di porre per ciascuna di esse un apposito palo tutore.
3. Per la messa a dimora di piante in aree a verde pubblico e privato devono essere privilegiate le specie autoctone compatibili con i siti pedoclimatici da sistemare, ma cercando di diversificare l'utilizzo delle varie specie ai fini di una migliore funzione estetica del verde.
4. Per la realizzazione dei viali e delle alberature, soprattutto se limitrofe a strade o edifici, devono essere impiegate specie arboree caratterizzate da apparati radicali non invasivi, crescita lenta e non superficiale, per limitare i danni ai marciapiedi, al manto stradale ed alle strutture, tenendo presente il loro portamento.

Art. 9 - Potatura del Verde pubblico

1. La potatura delle piante deve assicurare le migliori condizioni di vegetazione e stabilità degli esemplari vegetali e il rispettare i nidi dell'avifauna presente. La potatura deve essere limitata alla rimozione di parti di chioma secche, lesionate o alterate da danni fisici o da agenti patogeni. La riduzione della chioma, fino al limite massimo del 50% evitando capitozzature, non dovrà mutare la forma naturale della pianta e/o la forma di allevamento impostata, permettendo alla chioma uno sviluppo naturale e compatibile con l'ambiente circostante.
2. I tagli di potatura dei rami devono essere eseguiti quasi rasenti all'inserzione sul tronco o sulla branca principale e non devono causare lacerazioni del cerchio anulare e dei tessuti vegetali. **Sono vietati gli interventi di capitozzatura**, ovvero il taglio totale delle branche principali lasciando il solo fusto della pianta. Tutte le superfici soggette al taglio dovranno essere debitamente isolate con appositi mastici o altri prodotti al fine di evitare l'infiltrazione di agenti patogeni, causa di marciume e carie del legno.
3. Gli interventi di potatura devono essere effettuati nel periodo invernale ed in ogni caso non oltre il 10 di aprile, ad esclusione di piante di origine tropicale, come le palme, per le quali è necessario intervenire in piena estate. Questo al fine di salvaguardare la nidificazione degli uccelli in quanto alcune specie, già nella seconda decade di febbraio, sono attivi nella costruzione del nido.
4. I rami, le ramaglie, le foglie ed i residui di potatura dovranno essere conferiti al sistema comunale di raccolta dei rifiuti organici, che provvederà a trasformarli in compost.

Art. 10 - Interventi in prossimità di piante

1. Gli interventi di scavo, scasso e bitumatura in prossimità degli apparati radicali delle alberature su suolo pubblico devono avere l'autorizzazione dell'Ufficio Tecnico preposto alla gestione e manutenzione del Verde che deve esercitare supervisione e controllo nelle modalità di esecuzione.
2. Si dovrà provvedere alla sistemazione dei tratti di marciapiedi adiacenti i colletti delle piante lasciando adeguati spazi liberi non pavimentati/bitumati al fine di consentire il naturale sviluppo della pianta.

3. In prossimità delle piante è vietato lo scarico di acqua con detersivi, olio e sostanze fitotossiche.

Art. 11 - Abbattimento di alberi pubblici e privati

1. L'abbattimento degli alberi pubblici e privati deve essere limitato ai casi strettamente necessari per cause di ordine fitopatologico e al fine di scongiurare pericoli per la pubblica incolumità. Sono previste deroghe in casi eccezionali di particolare urgenza, previa comunicazione immediata all'Ufficio Tecnico Comunale competente per il Verde, per il tramite della Polizia Municipale.

2. Durante le operazioni di abbattimento si dovrà ottemperare agli obblighi della legge vigente e si dovranno adottare tutti gli accorgimenti al fine di prevenire ogni tipo di danno o incidente a persone o cose, ridurre al minimo gli eventuali disagi al transito dei veicoli e contenere i rischi di trasmissione di eventuali fitopatie.

3. Qualora l'abbattimento comportasse rischi o disagi per la circolazione o l'incolumità, il proprietario deve dare entro dieci giorni dall'inizio dei lavori, comunicazione ai competenti uffici di Polizia Municipale i quali, conseguentemente, adotteranno i necessari provvedimenti in materia di circolazione stradale.

4. L'abbattimento di alberi su suolo pubblico, ritenuti potenzialmente pericolosi per l'incolumità pubblica o privata o gravemente danneggiati da fitopatie deve essere motivata da apposita relazione dell'ufficio competente in materia di Verde Urbano.

5. L'abbattimento di un albero sul suolo pubblico comporta sempre e comunque il ripristino dello stato dei luoghi con la piantagione di una nuova pianta della stessa specie e comunque di dimensioni utili al reintegro nell'alberatura, nel filare o nel gruppo originale. Tale obbligo sussiste anche per privati, ai quali si concede la scelta della nuova specie idonea e compatibile con l'ambiente circostante.

6. Per l'abbattimento degli alberi ricadenti in proprietà privata, il proprietario dovrà inoltrare formale richiesta al Settore Ambiente del Comune al fine di ottenere una specifica autorizzazione. L'istanza dovrà essere inviata su modulistica fornita dall'Amministrazione Comunale e corredata da una relazione tecnica. Entro 30 giorni l'ufficio competente garantirà l'invio di una risposta, previa verifica della motivazione, dello stato di necessità e delle caratteristiche dell'albero da abbattere. La richiesta dovrà essere accompagnata dalla ricevuta di versamento per i diritti di segreteria ed istruttoria della pratica.

Art. 12 - Ripristino ambientale

1. Per ogni albero abbattuto sul suolo pubblico e privato, per quanto autorizzato, sarà sempre messo a dimora, sulla stessa area, un nuovo albero della stessa specie, delle dimensioni prescritte in fase di autorizzazione all'abbattimento e con la garanzia di attecchimento da parte della ditta esecutrice dei lavori di messa a dimora o del privato cittadino. Nel caso questa operazione non fosse possibile, la piantagione viene effettuata in un'area prossima al luogo di abbattimento, individuata dal proprietario oppure suggerita dall'Amministrazione Comunale. La spesa sarà a carico del proprietario dell'albero abbattuto: solo per particolari motivazioni e previa autorizzazione dell'ufficio comunale competente in materia di Verde Urbano, esso sarà sostituito da un albero di altra specie, ma di uguale valore ornamentale dell'esemplare abbattuto.

Art. 13 - Distanze e confini

1. Le distanze tra gli alberi di alto fusto e i confini di proprietà, regolati dal Codice Civile, agli articoli dal n. 892 al n. 899, possono essere aumentate con specifiche prescrizioni dall'Ufficio Tecnico competente per il Verde, motivandone le ragioni.

Art. 14 - Danneggiamenti 7

1. I danneggiamenti che compromettono la vita della pianta, vengono considerati a tutti gli effetti abbattimenti non consentiti e come tali sanzionati.

2. È vietato affiggere cartelli, manifesti e simili alle alberature nonché operare incisioni di qualsiasi natura sulle piante, o danneggiarle con fili di ferro o infissione di chiodi.

Art. 15 - Principi generali di difesa fitosanitaria

1. È fatto obbligo ai proprietari di piante, arbusti o colture interessate da fitopatie o parassiti di intervenire nei modi più appropriati a tutela sanitaria del verde.

Art. 16 - Lotta alle fitopatie

1. Allo scopo di salvaguardare il patrimonio vegetale è fatto obbligo prevenire, in base alle normative vigenti, e rammentando quanto previsto dall'art. 500 del C. P. e dal decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 214, la diffusione delle principali malattie e dei parassiti animali e vegetali che possono creare danni al verde pubblico e privato.

2. Sia sul verde pubblico che privato, in caso d'insorgenza di fitopatie, dovranno essere assicurati adeguati interventi di lotta fitosanitaria.

3. Qualora venissero riscontrati segnali di infestazione, e valutata la potenziale pericolosità di tali fitopatie, è necessaria un'attenta azione di prevenzione al diffondersi di tali focolai di infezione. A tale proposito è fatto obbligo di fare immediata segnalazione agli Organi competenti, quali l'Osservatorio Fitopatologico della Regione Calabria, i Carabinieri Forestale, l'ASP di CS e al competente Assessorato del Comune.

4. Per contenere il diffondersi di malattie e di parassiti è buona norma effettuare un controllo periodico delle piante ed allertare gli Organi competenti sopra elencati anche al minimo sospetto di sintomo.

5. In caso di nuovi impianti, si privilegiano le specie e le varietà più resistenti all'attacco dei parassiti.

6. Durante la potatura di piante malate o potenzialmente infette si devono utilizzare attrezzature sterili, effettuando gli interventi nella stagione consentita dal presente Regolamento avendo cura di raccogliere e bruciare le parti di piante malate o infette.

Art. 17 - Diritto - dovere all'informazione sull'uso dei prodotti fitosanitari

1. I cittadini hanno diritto ad ottenere tutte le informazioni disponibili, nel rispetto delle disposizioni sul trattamento dei dati, sulla normativa vigente a tutela della salute pubblica e sui rischi derivanti da un uso scorretto di pesticidi e fitofarmaci nelle pratiche di giardinaggio in agricoltura.

2. E' dovere dei cittadini segnalare alla Pubblica Amministrazione e agli Organi competenti ogni presunta violazione alle vigenti normative ovvero qualsiasi inconveniente riconducibile ai pericoli per un uso improprio di fitofarmaci o di altri prodotti dannosi.

TITOLO II - FRUIZIONE

Art. 18 - Accesso al Verde pubblico e decoro urbano

1. L'Amministrazione Comunale di San Giovanni in Fiore riconosce l'importanza del Verde dal punto di vista culturale e ricreativo. Il Verde pubblico è patrimonio della collettività e ad esso è garantito l'accesso secondo le modalità stabilite dal presente Regolamento e attraverso le forme che ne consentano la fruizione nel rispetto della flora e della fauna presenti.

2. Le aree verdi pubbliche recintate sono fruibili secondo gli orari indicati nelle tabelle esposte ai rispettivi ingressi e fruibili da tutti i cittadini, fatte salve le limitazioni contenute nel presente Regolamento.

3. Per tutelare aspetti particolari della flora e della fauna può essere impedito o limitato l'accesso in aree specifiche, così come delimitate e indicate da appositi cartelli.

4. Ogni cittadino dovrà rispettare gli elementi di arredo e garantire il decoro urbano. Per il particolare compito ricreativo del Verde pubblico, l'abbandono di rifiuti in aree verdi sarà sanzionato secondo i regolamenti comunali vigenti.

5. Ogni cittadino, al fine di garantire il decoro urbano, dovrà esporre i mastelli e/o i bidoni carrellati esclusivamente nel giorno di raccolta dei rifiuti differenziati, come da calendario di raccolta dei rifiuti. I mastelli e/o i carrellati dovranno essere riposti all'interno delle proprie abitazioni e/o negozi al termine del giro di raccolta dei rifiuti e comunque non oltre le ore 10:00. Eventuali mastelli e bidoni carrellati lasciati per strada oltre l'orario consentito, saranno prelevati dalla Polizia Locale, che avrà l'obbligo di risalire al proprietario e applicare le sanzioni previste dalla Legge e dai regolamenti comunali.

Art. 19 - Gioco libero e attrezzature specifiche

1. Gli esercizi e i giochi che comportano l'uso di pattini a rotelle, skateboard, bocce, pallone o ogni altro mezzo e gioco che possa disturbare la fruizione di chi sosta o passeggia, ovvero causare incidenti a persone o danni alle piantagioni, alle infrastrutture o agli animali inseriti nel verde pubblico, sono consentiti esclusivamente negli spazi predisposti per tali scopi.

2. Fatte salve le manifestazioni debitamente autorizzate, l'uso di apparecchi sonori privati è consentito solo con modalità tali da non arrecare disturbo ai frequentatori delle aree verdi pubbliche.

3. Le attrezzature esistenti negli spazi verdi devono essere utilizzate in maniera appropriata e comunque in modo tale da non alterarne la funzionalità.

4. Il libero uso da parte dei bambini delle attrezzature e dei giochi è posto sotto la sorveglianza e responsabilità delle persone che ne hanno la vigilanza.

Art. 20 - Circolazione dei veicoli

1. Nelle aree verdi pubbliche è vietata la circolazione con veicoli a motore, ad eccezione delle motocarrozze usate per il trasporto dei portatori di handicap e dei veicoli, di qualunque tipo, dei mezzi necessari alla manutenzione delle aree, dei mezzi di soccorso e di quelli autorizzati dal Comune. Per il particolare compito ricreativo delle aree verdi comunali, il mancato rispetto della presente norma comporterà una sanzione secondo i regolamenti comunali vigenti.

2. La circolazione con biciclette, pattini a rotelle, skateboard, o altri acceleratori d'andatura è generalmente ammessa sulle piste ciclabili e comunque solo ove espressamente prevista e segnalata con apposita cartellonistica.

Art. 21 - Conduzione degli animali d'affezione

1. Nelle aree verdi pubbliche, dove sia consentito l'accesso agli animali, questi devono essere condotti in modo da non arrecare disturbo o costituire pericolo per le persone o danno alle cose e ad animali.

2. Per poter frequentare le aree verdi pubbliche i cani devono essere condotti al guinzaglio e, qualora si trattasse di animali pericolosi o di indole aggressiva, di qualunque razza, devono essere muniti di museruola.

3. I conduttori di animali domestici devono avere con sé mezzi idonei per la rimozione degli escrementi. L'Amministrazione Comunale può prevedere, in prossimità di alcune aree la collocazione di appositi distributori automatici di appositi sacchetti. Per il particolare compito ricreativo delle aree verdi comunali, il mancato rispetto della presente norma comporterà le sanzioni previste secondo i regolamenti comunali vigenti.

4. Fermo restando le prescrizioni di cui al comma 2 del presente articolo, nelle aree dove sono collocate attrezzature per il gioco dei bambini e dove sia consentito l'accesso ai cani e agli altri animali, questi devono essere sempre condotti al guinzaglio e al di fuori di un raggio di almeno 5 metri dalle stesse.

5. L'Amministrazione Comunale individua apposite aree recintate destinate alla fruizione da parte degli animali, dove questi, sotto la sorveglianza del proprietario o conduttore, possono liberamente circolare.

6. I non vedenti accompagnati da cani addestrati sono esentati dagli obblighi di cui ai commi precedenti.

7. Le violazioni al presente articolo sono sanzionate dal Regolamento comunale sugli animali d'affezione.

Art. 22 - Attività collettive consentite previa autorizzazione

1. Lo svolgimento di attività o iniziative non espressamente previste per il Verde pubblico può essere consentito solo previa autorizzazione del Sindaco o suo delegato.

TITOLO III - PARTECIPAZIONE E COINVOLGIMENTO DEI CITTADINI

Art. 23 - Modalità di partecipazione

1. Il cittadino è chiamato a divulgare i principi contenuti nel Regolamento e a difendere il Verde mediante azioni di tutela, gestione e fruizione.

2. L'Amministrazione Comunale può dare attuazione al presente Regolamento anche facendo ricorso alle Organizzazioni di volontariato e agli altri soggetti presenti sul territorio, previa convenzione che definisca ruoli e compiti, anche nel settore della vigilanza ambientale. La partecipazione dei cittadini rappresenta un valore qualificante nella pianificazione, gestione e valorizzazione degli spazi verdi.

3. L'Amministrazione Comunale ha la facoltà di affidare a persone fisiche e giuridiche, previa specifica richiesta ufficiale, la gestione e la valorizzazione delle aree verdi di sua proprietà. Le forme di partecipazione previste sono: la concessione e la sponsorizzazione.

4. Per ogni forma di affidamento in gestione sarà stipulata un'apposita convenzione tra il Comune e l'assegnatario. Tutti gli interventi previsti dovranno essere concordati e supervisionati dal Settore Ambiente e dall'Ufficio Competente per il Verde pubblico.

5. È buona norma prevedere in ogni caso l'opera di consulenza prestata da un Dottore Agronomo o Dottore Forestale regolarmente iscritti all'albo professionale e con certificate competenze in materia.

Art. 24 - Concessione

1. Per concessione si intende l'autorizzazione ad usufruire delle aree verdi comunali per un arco temporale stabilito nell'istruzione della domanda dall'ufficio preposto, parametrato all'attività da svolgere escludendo la commerciabilità della stessa; la concessione è rilasciata su richiesta ai singoli cittadini, ad enti senza scopo di lucro (Organizzazioni di Volontariato, Associazioni di Promozione Sociale, Cooperative con finalità sociali e ambientali) ed enti pubblici (Istituti scolastici, Enti Locali).

2. La concessione sarà a titolo gratuito. L'assegnatario si dovrà impegnare a svolgere le attività di fruizione, gestione e manutenzione, in conformità con la convenzione stipulata.

Art. 25 - Sponsorizzazione

1. Per sponsorizzazione si intende la concessione ad effettuare interventi di gestione (manutenzione, valorizzazione) di aree verdi comunali, in cambio di uno spazio pubblicitario gratuito, ben visibile ma adeguato al contesto;

2. Le imprese e/o attività economiche e commerciali, le banche e le società di ogni tipologia, denominate genericamente "Sponsor del Verde", sono autorizzate a gestire singole aree verdi comunali, mediante la stipula di un'apposita convenzione di sponsorizzazione, nell'ambito del regolamento "Ama San Giovanni in Fiore".

3. Gli "Sponsor del Verde" dovranno impegnarsi a realizzare le attività in conformità con la convenzione stipulata. Ad essi è consentito installare nell'area verde una o più targhe informative con funzione divulgativa e pubblicitaria, previa presentazione all'Ufficio Tecnico competente per il Verde comunale di un progetto specifico, che contenga anche una simulazione del sito al termine dell'intervento.

Art. 26 - Interventi permessi

1. Agli assegnatari in concessione è permesso lo svolgimento delle seguenti attività:

- realizzazione e gestione di nuove aree verdi; manutenzione e gestione ordinaria del verde;
- realizzazione di "orti sociali" con finalità di recupero sociale di soggetti diversamente abili;
- promozione di laboratori di educazione ambientale all'aperto;
- attrezzare le aree con spazi ludico-ricreativi per bambini e ragazzi;
- realizzazione e gestione di "giardini dei semplici" con l'impiego di piante officinali e di piccole esposizioni di piante in via d'estinzione.

Art. 27 - Presentazione delle istanze

1. I soggetti Interessati alla Concessione o alla Sponsorizzazione dovranno presentare richiesta all'Amministrazione Comunale con obbligo di espressione di parere, nell'ambito del regolamento "Ama San Giovanni in Fiore", allegando le seguenti Informazioni:

- dati del richiedente;
- planimetria dell'area interessata all'intervento con fotografia dello stato dei luoghi;
- progetto preliminare dell'intervento proposto, conforme al presente Regolamento.

Per gli Sponsor è richiesta, Inoltre, l'indicazione della Ditta specializzata che realizzerà gli interventi.

1. L'Amministrazione Comunale, per agevolare la partecipazione e la collaborazione attiva dei cittadini e tutela dell'ambiente, potrà organizzare iniziative di comunicazione e, corsi di formazione rivolti agli operatori coinvolti nei progetti realizzati.

Art. 28 – Regime sanzionatorio

1. Per le violazioni agli articoli 6-11-14-20-22 si applica una sanzione che varia da un minimo di Euro 100,00 ad un massimo di Euro 500,00.

2. Per le violazioni agli articoli 12-16-18 si applica una sanzione che varia da un minimo di Euro 50,00 ad un massimo di Euro 400,00.

3. Per tutto ciò non espressamente menzionato si applica la sanzione forfettaria di Euro 100,00.

4. I proventi delle sanzioni dovranno confluire in un conto corrente messo a disposizione dall'Amministrazione Comunale e serviranno a coprire eventuali spese di organizzazione logistica degli uffici e ad incentivare iniziative di miglioramento in campo ambientale ed ecologico.

Art. 29 – Vigilanza

1. La vigilanza sull'applicazione della presente legge è affidata a tutti gli Agenti ed Ufficiali di Polizia Giudiziaria dei Corpi dello Stato, dagli Agenti e dagli Ufficiali di Polizia Giudiziaria dei Corpi di Polizia Locale ed in particolare al Corpo di Polizia Municipale del Comune di San Giovanni in Fiore, ad altri soggetti eventualmente incaricati dall'Amministrazione Comunale.

Art. 30 - Normativa di riferimento

1. Per quanto non espressamente previsto e richiamato nel presente regolamento, si fa riferimento alla normativa statale, regionale e comunale vigente.

TITOLO IV - DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI

Art. 31 - ProceSSIONARIA

1. Il territorio comunale urbano e quello boscato è oggetto di un grave fenomeno di proliferazione della cosiddetta "proceSSIONARIA". Tale fenomeno può essere contrastato secondo la disciplina normativa di cui l'U.O Igiene e Sanità Pubblica sede di San Giovanni in Fiore, ha trasmesso apposito vademecum. Resta inteso che una più complessiva opera di contrasto a tale fenomeno resta in capo agli uffici regionali competenti.

Art. 32 - Abrogazioni

1. Il presente Regolamento dovrà essere parte integrante delle attuali norme comunali vigenti in materia urbanistica e di verde pubblico.

Art. 33 - Entrata in vigore

1. Il presente Regolamento entra in vigore all'atto di approvazione da parte del Consiglio Comunale.

Deliberazione di C.C. n. 17 del 24-05-2022

Del che il presente verbale, viene letto e firmato dai sottoscritti:

IL PRESIDENTE
Dott. Giuseppe Simone BITONTI

IL SEGRETARIO COMUNALE
Maria Rita DOTT.SSA GRECO

Il sottoscritto Responsabile del Servizio, su conforme dichiarazione resa dal messo comunale, incaricato del servizio:

ATTESTA

che copia della presente deliberazione è pubblicata sul sito Web Istituzionale di questo Comune alla sezione Albo Pretorio On-line accessibile al pubblico (art. 32 c. 1 D.lgs. 18/06/2009 n. 69) per giorni dal

San Giovanni In Fiore,

L'ADDETTO ALLA PUBBLICAZIONE
Maria Teresa Lopez

Il sottoscritto Responsabile del Servizio, visti gli atti d'ufficio

ATTESTA

che la presente deliberazione:

- è **pubblicata** sul sito Web Istituzionale di questo Comune alla sezione Albo Pretorio On-line accessibile al pubblico, giorni consecutivi, a partire dal
- è **divenuta** esecutiva il 24-05-2022, perché dichiarata immediatamente eseguibile (*art. 134, c. 4, del T.U. n. 267/2000*).

San Giovanni In Fiore, 24-05-2022

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Avv. Filomena Bafaro